

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO**

**Capitolato d’oneri**

**CUP F84D18000370009**

**LOTTO 1 CIG 97141745FA**

**LOTTO 2 CIG 9714203DE6**

**LOTTO 3 CIG 97142271B8**

**LOTTO 4 CIG 9714240C6F**

**LOTTO 5 CIG 97142737AC**

## ART. 1 FINALITÀ E CONTENUTO DEL CAPITOLATO D'APPALTO

La presente procedura di gara si inserisce nel quadro più ampio del progetto “Potenziamento Atenei” avente come obiettivo la realizzazione di eventi ed iniziative che consentano la partecipazione anche creativa/attiva di fasce di popolazione nel processo di produzione culturale e restituire, in tale ottica, un ruolo agli spazi di inclusione sociale e di promozione della cittadinanza attiva attraverso la cultura.

A partire dal 2021, sulla scia del successo dell’iniziativa “Apertura Biblioteche H24”, e sulla base della particolare attenzione che DiSCo da sempre presta alle aule studio come polo culturale e sociale, è emersa la necessità di individuare strutture alternative come cinema e teatri da adibire a spazi culturali, potenziando così le attività realizzate dagli Atenei nel Lazio.

Pertanto, la seconda azione del Progetto Potenziamento Atenei, “Nuove opportunità per l’accesso alla conoscenza – Aule studio Cinema/Teatri”, ha prodotto l’apertura di aule studio presso cinema e teatri collocati nella Regione Lazio.

L’iniziativa “Nuove opportunità per l’accesso alla conoscenza – Aule studio Cinema/Teatri” ha ampliato la portata del progetto “Potenziamento Atenei”, destinato originariamente alle Università pubbliche della regione, offrendo ai cittadini la fruizione di luoghi idonei allo studio ed alla crescita culturale, valorizzando al contempo gli spazi già esistenti ma rimasti chiusi, o comunque non utilizzati, a causa del protrarsi dell’epidemia da Covid-19.

La gara di cui al presente capitolato d’oneri, in continuità con quanto realizzato nel 2021 e nel 2022, amplia i luoghi connessi alle attività degli Atenei con la possibilità per i cittadini di fruire di luoghi idonei allo studio ed alla crescita culturale, valorizzando al contempo gli spazi già esistenti.

2

Tramite la presente procedura, l’Amministrazione si propone di individuare spazi incubatori di futuro per le comunità locali: principalmente luoghi di lettura e di studio, ma anche spazi laboratoriali in grado di costruire un senso di comunità (luoghi, cioè, in cui si incontrano idee e maturano nuovi apprendimenti, di contatto tra generazioni e culture; luoghi in cui sollecitare l’attivazione di sé e dell’altro, in cui costruire e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità).

Attraverso questi spazi dedicati alla lettura ed allo studio (e dove prevedere anche la realizzazione di attività culturali e seminari), si intende promuovere anche l’inclusione sociale e l’occupabilità, attraverso la partecipazione attiva della popolazione di riferimento, lo sviluppo del territorio e il miglioramento più generale delle condizioni di vita.

Con la presente procedura di gara, quindi, l’Amministrazione, in via sperimentale, intende individuare operatori economici diffusi capillarmente nel Comune di Roma e sul territorio regionale, che possano organizzare e allestire aule studio a beneficio dei cittadini impegnati in percorsi di studio, formazione e/o riqualificazione professionale, continuando a concorrere al raggiungimento di obiettivi di inclusione sociale con raggio d’azione a 360°, ponendo al centro cultura e conoscenza, con attenzione oltre che ai giovani anche agli ulteriori diversi target di popolazione interessata.

Nel dettaglio, anche al fine di incentivare alcuni settori dell'economia colpiti maggiormente dalla crisi post-pandemica, l'Amministrazione, intende acquisire offerte qualificate da parte di proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale (cinematografica e/o teatrale ed attività analoga) al 31 dicembre 2022 e che convertano una parte degli spazi utilizzati per la loro attività in aule studio.

L'impiego degli spazi nelle attività indicate non esclude, ma anzi incoraggia, la realizzazione di spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, rivolte agli studenti e ai cittadini fruitori di tali spazi, anche in concomitanza con gli orari di apertura delle sale studio, così fa favorire - al contempo - la promozione della fruizione di contenuti culturali e rinnovate opportunità di crescita per un settore trainante dell'economia del Lazio.

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione, in seguito denominata anche Stazione Appaltante, e gli operatori economici (di seguito anche appaltatori o aggiudicatari), per l'affidamento del "Servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo, da eseguirsi nella sede relativa al lotto di partecipazione ed indicata nel successivo art. 2.

Si precisa che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, sono riferite indistintamente all'esecuzione per tutti i Lotti. Pertanto, laddove la Stazione Appaltante voglia impartire prescrizioni riferite unicamente alla particolarità di un singolo Lotto, avrà cura di specificare quello a cui sono riferite.

## **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

3

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo" da eseguirsi nei seguenti Lotti:

- 1) Lotto 1: corrisponde a una suddivisione del territorio del Comune di Roma che comprende i Municipi dal numero 1 al numero 5. In tal caso l'operatore economico (proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale cinematografica e/o teatrale ed attività analoga al 31 dicembre 2022) dovrà organizzare ed allestire all'interno del teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi sopraindicati un'aula studio avente le caratteristiche indicate al successivo art. 5 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- 2) Lotto 2: corrisponde a una suddivisione del territorio del Comune di Roma che comprende i Municipi dal numero 6 al numero 10. In tal caso l'operatore economico (proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale cinematografica e/o teatrale ed attività analoga al 31 dicembre 2022) dovrà organizzare ed allestire all'interno del teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi sopraindicati un'aula studio avente le caratteristiche indicate al successivo art. 5 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- 3) Lotto 3: corrisponde a una suddivisione del territorio del Comune di Roma che comprende i Municipi dal numero 11 al numero 15. In tal caso l'operatore economico (proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale cinematografica e/o teatrale ed attività analoga al 31 dicembre 2022) dovrà organizzare ed allestire all'interno del teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi sopraindicati un'aula studio avente le caratteristiche indicate al successivo art. 5 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario;

- 4) Lotto 4: corrisponde a una suddivisione del territorio della Regione Lazio che comprende le province di Rieti e Viterbo. In tal caso l'operatore economico (proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale cinematografica e/o teatrale ed attività analoga al 31 dicembre 2022) dovrà organizzare ed allestire all'interno del teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno delle province sopraindicate un'aula studio avente le caratteristiche indicate al successivo art. 5 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- 5) Lotto 5: corrisponde a una suddivisione del territorio della Regione Lazio che comprende le province di Frosinone e Latina. In tal caso l'operatore economico (proprietari o concessionari o gestori di cinema o teatri che esercitano l'attività culturale cinematografica e/o teatrale ed attività analoga al 31 dicembre 2022) dovrà organizzare ed allestire all'interno del teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno delle province sopraindicate un'aula studio avente le caratteristiche indicate al successivo art. 5 Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario;

Il servizio è rivolto agli studenti impegnati in percorsi di studio, formazione e/o riqualificazione professionale.

Gli spazi dedicati alle aule studio e/o gli altri spazi comunque facenti parte della medesima struttura, idonei allo svolgimento di attività proposte dagli Atenei e/o di altre attività culturali, saranno messi a disposizione durante l'orario di apertura anche per lo svolgimento di attività didattica/formativa da parte delle Università (es. lezioni, laboratori, gruppo studio, etc.).

Gli Atenei, inoltre, di concerto con DiSCo, monitoreranno i servizi e coinvolgeranno gli studenti anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione.

L'Accesso è consentito, nei limiti della finalizzazione degli spazi suindicata, anche a cittadini che intendano avvalersi delle aule per fini di apprendimento e/o interazione, per partecipare ad eventi di sensibilizzazione e informazione su iniziativa degli Atenei, della regione Lazio su tematiche rilevanti.

### ART.3 DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTO

L'appalto avrà durata decorrente dalla stipula del contratto fino al 31/12/2025 per un ammontare complessivo presunto per tutti i Lotti di **€ 488.807,98**, IVA esclusa, così suddivisi:

| LOTTO | SEDE   | IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA |
|-------|--|----------------------------|
| 1     | Organizzazione ed allestimento all'interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi 1-2-3-4-5 del Comune di Roma di un'aula studio per gli studenti e per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale). | <b>€ 117.313,92</b>        |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 2 | Organizzazione ed allestimento all'interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi 6-7-8-9-10 del Comune di Roma di un'aula studio per gli studenti e per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale).     | <b>€ 117.313,92</b> |
| 3 | Organizzazione ed allestimento all'interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno dei Municipi 11-12-13-14-15 del Comune di Roma di un'aula studio per gli studenti e per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale). | <b>€ 117.313,92</b> |
| 4 | Organizzazione ed allestimento all'interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno delle provincie di Rieti e Viterbo di un'aula studio per gli studenti e per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale).             | <b>€ 68.433,11</b>  |
| 5 | Organizzazione ed allestimento all'interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all'interno delle provincie di Frosinone e Latina di un'aula studio per gli studenti e per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale).          | <b>€ 68.433,11</b>  |

Il servizio dovrà essere eseguito all'interno di locali idonei e predisposti dall'appaltatore come sopra indicato. L'ubicazione del teatro o cinema dovrà essere indicata all'interno della domanda di partecipazione sulla base della suddivisione in Lotti.

Lo spazio indicato dovrà ricadere esattamente nel territorio dei Municipi (Lotti 1-3) o nelle Province di riferimento (Lotti 4-5). La stazione appaltante, in fase di istruttoria di ammissibilità, accerterà la presenza dello spazio indicato all'interno dei Municipi o delle Province di riferimento anche mediante la consultazione dei siti istituzionali dei Comuni di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e, pertanto, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera stimati a € 0,00 in quanto trattasi di attività di natura intellettuale.

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione del servizio si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dello stesso, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitarie applicabile.

Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. È pertanto sottointeso che l'appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 s.m.i, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

#### **ART. 4 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI**

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

per l'Aggiudicatario:

- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in

materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione;

per l'Amministrazione:

- il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee guida: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica. Per gli specifici compiti e poteri si veda il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed in vigore dal 30 maggio 2018.

## **ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO**

L’Appaltatore deve iniziare ad erogare le prestazioni oggetto del presente affidamento subito dopo la stipula del Contratto stesso, ovvero nel minor termine concordato con l’Amministrazione.

Nel dettaglio all’appaltatore è richiesto di organizzare ed allestire, nel rispetto delle normative vigenti applicabili, una sala studio avente le seguenti caratteristiche:

- ambiente: sala con almeno 20 postazioni utilizzabili;
- struttura: prese di corrente a parete o a pavimento collocate nei pressi delle postazioni, a cui è possibile alimentare i dispositivi personali (PC, tablet, cellulari);
- arredo: uno spazio idoneo di almeno 1 Mq su tavolo per lettura o per utilizzo computer, sedia ed idonea illuminazione;
- tecnologia: connessione wifi ad Internet con velocità di download di almeno 100 MB e upload di 10 MB al secondo per ogni utente connesso;
- disponibilità di un numero di computer o tablet a disposizione dell’utenza pari almeno al 30% del numero delle postazioni della sala studio;
- orario minimo di apertura al pubblico: orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì;
- postazioni dedicate allo studio e alla fruizione delle iniziative culturali;

Per quanto riguarda le attività culturali, che l'operatore potrà realizzare anche in concomitanza con gli orari di fruizione delle aule studio, ovverossia spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, gli stessi dovranno svolgersi in spazi diversi dell'aula studio: la distanza tra tali spazi e la suddetta aula studio non dovrà essere superiore a 350 metri in linea d'aria.

## **ART. 6 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI**

L'operatore dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Su ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'indicazione dell'importo della prestazione;
- c) il n. del CIG;
- d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo);
- e) il n. del CUP (F81I22002130009).

Così come previsto dall' art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 8 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

Le parti, al momento della stipulazione del contratto, potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

### **Ulteriori obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

### **ART. 7 OBBLIGHI DELL'OPERATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi

del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

## ART. 8 PENALITÀ

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

## PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

11

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

## ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Impresa appaltatrice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla “garanzia definitiva” si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti

## ART. 10 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.

12

L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una idonea polizza assicurativa.

L'appaltatore assumerà a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell'intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

## ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione ovvero cancellazione dall'Albo/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti, o altro albo/registo di riferimento;
- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

- verificarsi delle clausole risolutive di cui al Legge n. 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico;

- nel caso in cui le progettualità finanziate con i FSE, affidate a DiSCo in qualità di Beneficiario/Attuatore, non vengano attivate, rinnovate, prorogate e/o proseguite ovvero vi sia revoca e/o cessazione anticipata delle stesse per qualsiasi ragione, in applicazione del principio di continuità amministrativa. In tali casi l'operatore non potrà avanzare pretese economiche di alcun tipo e/o ad alcun titolo;

- nel caso in cui all'Ente non vengano affidate, quale soggetto Beneficiario/Attuatore, ovvero vengano sottratte per qualsiasi ragione o titolo, le attività degli interventi inseriti nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027. In tali casi l'operatore non potrà avanzare pretese economiche di alcun tipo e/o ad alcun titolo;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smii, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

15

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

## **ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).

## **ART. 13 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

#### **ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO**

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

#### **ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE**

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

#### **ART. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il professionista si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso.

#### **ART. 17 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Zampetti.

#### **ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

#### **ART. 19 FORO COMPETENTE**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

## **ART. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria recante disposizioni in materia di arbitrato.

## **ART. 21 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Si intende applicabile ad integrazione del presente Capitolato le previsioni contenute nell'Accordo stipulato tra le parti.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile).

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: Art. 8 (Penalità); Art. 11 (Risoluzione del Contratto); Art. 12 (Recesso); Art. 19 (Foro Competente). Art. 20 (Clausola Compromissoria)